Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 aprile 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. 1697.

Erezione in ente morale della Fondazione « Opere sociali Cassa di risparmio delle provincie lombarde », con sede in Milano.

N. 1697. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Opere sociali Cassa di risparmio delle provincie lombarde », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 146.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ad acquistare un'area per la costruzione della nuova sede del Centro di orientamento professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio

decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 204 del 25 maggio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ha stabilito di acquistare dal comune di Bergamo una striscia di terreno di circa mq. 84, necessaria ad integrare l'area già acquistata per erigervi la nuova sede del Centro di orientamento professionale;

Vista la deliberazione n. 23890 del 28 luglio 1964, con la quale il comune di Bergamo ha approvato la cessione alla locale Camera di commercio, industria e agricoltura della predetta striscia di terreno al prezzo di L. 15.000 al mq. e cioè al prezzo complessivo di lire 1.267.500;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad acquistare dal comune di Bergamo una striscia di terreno di mq. 84,50, contraddistinta col mappale n. 4308/C del comune di Bergamo, censuario Boccaleone, al prezzo a misura di L. 15.000 al mq. e cioè per complessive L. 1.267.500.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1965.

Approvazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519; il primo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, numero 1960; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 5823; e il sesto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 21 gennaio 1963, n. 483;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1964, n. 6163 col quale fu disposta la pubblicazione di detto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale fu avanzata opposizione da parte del comune di Quarrata avverso la inclusione nell'elenco suppletivo di che trattasi delle sorgenti Palaiacce o Castelluccio di cui al n. 335 del medesimo elenco: il Comune opponente, dopo aver fatto presente di essere proprietario di tali sorgenti e che pende davanti alla magistratura ordinaria un giudizio fra esso ed il comune di Lamporecchio, perchè ciascuno crede di esserne proprietario, sostiene che sia necessario, prima di ogni decisione sulla iscrizione in elenco delle sorgenti stesse, attendere l'esito del giudizio;

Considerato che l'attitudine ad usi di pubblico generale interesse delle su nominate sorgenti Palaiacce risulta indubbiamente dal fatto che le acque di esse sorgenti sono state chieste in concessione, a scopo di alimentazione idrica, sia dal Comune opponente sia da quello di Lamporecchio; e che, comunque, non è necessaria la specificazione dell'attitudine dell'acqua ad un determinato uso di pubblico generale interesse, potendo l'attitudine stessa essere riconosciuta indipendentemente da un tale preciso riferimento, purchè risulti la idoneità dell'acqua ad assolvere finalità di ordine generale, come nelle fattispecie è stato accertato per tutte le acque dell'elenco suppletivo in questione;

che, dopo tutto, il comune di Quarrata potrà sempre far valere gli eventuali suoi diritti sulle sorgenti contese in sede di istruttoria della propria domanda di concessione in concorrenza eventuale con altre;

che, pertanto, l'opposizione di cui sopra risulta infondata e può essere quindi approvato integralmente l'elenco suppletivo di che trattasi giacchè i corsi d'acqua e le sorgenti in esso compresi hanno acquistato i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 a seguito dello sviluppo della irrigazione in comprensori di collina e di pianura della provincia di Pistoia, ed alle crescenti necessità potabili delle popolazioni interessate;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 899 del 24 giugno 1965;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta la opposizione di cui alle premesse, è approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, giusto l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1966
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 325

Settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pistola

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE e ubicazione	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1				
335	Sorgenti Palaiacce o Castelluccio	Forrottoli	Quarrata	Sorgenti stesse
336	Rio delle Cave	Torrente Pescia	Pescia	Dall'origine allo stocio nel torrente Pescia di Pescia
337	Sorgente della Bocca	Bocca	Abetone	Sorgente stessa
338	Sorgente Ronchi	Ronchi	Id.	Id.
339	Sorgente Affrichi	Affrichi	Id.	Id.
340	Forra Fabbrica	Fabbrica	Pistoia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Ombrone
341	Sorgenti del Pantano	Casa Marconi	Id	Sorgenti stesse
342	Rio Fobbia	Rio S. Rocco	Pescia	Dall'origine allo sfocio nel Rio S. Rocco
343	Rio Cerbaiola	Rio Torto	Uzzano	Dall'origine allo sfocio nel Rio Torto
344	Sorgenti Castagnone	La Costa	Id.	Sorgenti stesse
345	Fosso della Mora	Ponte Macchini	Pescia	Dall'origine allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
346	Torrente Volata	Torrente Borra	Massa Cozzile	Dall'origine allo sfocio nel torrente
347	Sorgenti Pian di Goro	Pian di Goro	San Marcello Pistoiese	Sorgenti stesse
348	Sorgenti della Forra Grezia	Poggio Misurino	Id.	Id.
349	Sorgente Guado	Forrottoli	Quarrata	Id.
350	Sorgente Butalvecchio	Pian Farlari	San Marcello Pistoiese	Id.
351	Sorgente Ovile di Butalvecchio	Butalvecchio	Id.	Id.
352	Sorgenti Fagione	Faggione	Marliana	Id.
353	Sorg. Sillori o del Fontanone o Sigliori	Casa Sigliori	Piteglio	Id.
354	Sorgente Cavallino	Cavallino	Id.	Id.
355	Sorgente La Pilla	Monte	Pescia	Id.
356	Fosso Bollacchione	Via Pratese	Pistoia	Dall'origine allo sfocio nel fosso Acqualunga
357	Sorgenti Castello di Collodi	Collodi	Pescia	Sorgenti stesse
358	Sorgente Dondi	Dondi	Marliana	Sorgente stessa
359	Sorgente Fontanaccio	Fontanaccio	Id.	Id.
360	Sorgente Forra Grossa	Momigno	Id.	Id.
361	Forra di Terria	Torr. Vincio Montagnana	Id.	Dalle origini allo sfocio nel torr. Vincio di Montagnana
362	Sorgenti Le Polle	Frassineta Le Polle	Cutigliano	Sorgenti stesse
363	Fosso Dondi	T. Bolognola	Marliana	Dalle origini allo sfocio nel torrente Bolognola

Visto, come da decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1965, n. 2920.

Il Ministro: MANCINI

(2650)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle di San Daniele nel comune di Abano Terme;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Abano Terme (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di boschi e di castani sulla cui sommità sorge l'antico monastero benedettino al quale si sale per una strada asfaltata, costituisce, per l'imponente massa di verde, un suggestivo quadro naturale nonchè, per il suo irregolare e caratteristico aspetto, un interessante complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del colle di San Daniele sita nel comune di Abano Terme (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

comune di Abano - Sezione Abano - foglio XVI

mapp. 4, 38, 62 (lungo la strada vicinale monte San Daniele); 42, 22, 49, 63, 20, 21 (lungo la strada provinciale Abano Terme-Torreglia-Castelnuovo-Teolo); 48, 19, 82, 18, 17, 39, 7, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Abano Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale del giorno 6 giugno 1964

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 27 maggio 1964 (nonché di successiva nota in data 30 maggio 1964), si è riunita in località Castelletto di Torreglia, il giorno 6 giugno 1964, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

Il presidente, passando quindi alla trattazione del punto 2° dell'o.d.g. « Proposta vinvolo paesaggistico sul colle San Daniele », svolge le seguenti considerazioni:

Il colle San Daniele, in prossimità di Abano Terme, presenta caratteristiche analoghe al monte Ortone. Infatti, benché raggiunta la limitata altezza di mt. 86, costituisce anch'esso, data la sua posizione isolata, un interessante belvedere ed una suggestiva macchia verde che equilibra (attenua - rompe) la massa di costruzioni edilizie della vicinissima cittadina termale. Anche tale colle, ricco di boschi e di castani, è intaccato e deturpato da alcune cave. Sulla sua cima sorge l'antico monastero benedettino, che, dopo vari trapassi e traversie, accoglie ora una comunità di suore Benedettine profughe da Fiume. Al monastero, in corso di ampliamento, si sale per una tortuosa strada asfaltata. Le suore sono proprietarie del monastero e di una parte del colle, mentre il rimanente è in mano a proprietari privati. E proprio per evitare che, specie a sud-ovest, sorgano edifici o si sviluppino iniziative contrastanti con il complesso estetico, tali da deturpare il singolare aspetto o da disturbarne la secolare destinazione, appare opportuna l'imposizione del vincolo di tutela. Per la tutela del caratteristico complesso panoramico - situato interamente in territorio del comune di Abano ed, avente valore estetico tradizionale - si può ricorrere all'art. 1, commi 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè all'art. 9, commi 4, 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Interviene a tal punto il soprintendente arch. Guiotto, che propone d'imporre il vincolo non soltanto al colle vero e proprio, ma anche su tutta la zona pianeggiante compresa tra il colle medesimo e il monte Ortone: ciò tenendo presente il principio in base al quale le singole località vanno inserite, agli effetti della tutela di un adeguato, ampio « panorama-cornice ».

Il comm. Sgaravatti ritiene che motivi di pericolo e di urgenza, esistano nel caso in esame, solo per la zona collinare ed immediatamente ad essa contermine. Esprime l'avviso che ad essa si debba per ora limitare la tutela, senza che ciò escluda, in futuro, la possibilità di ampliare tale vincolo, magari nel quadro di un vero e proprio piano paesistico.

Dopo ampie discussioni, esaminati attentamente vari aspetti della zona, anche con sopraluogo in loco, la Commissione, alla unanimità, ferma restando la accennata riserva espressa dal soprintendente dott. Guiotto;

Delibera

di proporre al Ministro per l'istruzione pubblica, a sensi delle disposizioni di legge sopracitate, l'apposizione del vincolo di protezione sul colle San Daniele (in comune di Abano Terme), più precisamente sulla zona che, nell'allegata planimetria, facente parte del presente verbale, è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali: comune di Abano-

Sez. Abano, foglio XVI, mapp 4, 38 e 62 (lungo la strada vicinale monte San Daniele); 42, 22, 49, 63, 20 e 21) (lungo la strada provinciale Abano Terme - Torreglia - Castelnuovo - Teolo); 48, 19, 82, 18, 17, 39, 7 e 2.

(Omissis)

La riunione, iniziatasi alle ore 9,15 si è conclusa alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: SGARAVATTI

Il segretario: MORO

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Sassari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 marzo 1961 e del 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica di Stintino nel comune di Sassari;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sassari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità e, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sassari, relativa ai territori detti di Porto Ferro, dell'Argentiera e di Stintino ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata dai seguenti confini: congiungente il litorale marino di Porto Ferro a Santa Maria La Palma seguendo il limite comunale fra Sassari ed Alghero (con « Santa Maria La Palma » s'intende il punto d'immissione del tratto stradale Santa Maria La Palma-Sassari). Dal punto suddetto il limite della zona vincolata tocca, con andamento rettilineo il monte Zirra (quota 215) e ancora con andamento rettilineo passante per il monte Forte (quota 464), raggiunge la strada Sassari-Argentiera. Segue detta strada fino all'abitato di Palmadula, piega a nord-est passando per la località Canaglia fino al bivio Stintino-Porto Torres. Da tale bivio segue la strada per Stintino fino al trivio in località borgata Pozzo San Nicola (Casteddu). Indi piega ad est lungo la strada che dalla località suddetta, attraverso la località Cuili Issi, arriva fino al ponte sul fiume Santo. Indi segue detto fiume da tale ponte al litorale marino, che segue, via via, verso Stintino, capo del Falcone, punta Scoglietti, capo Mannu, capo dell'Argentiera, terminando al litorale di Porto Ferro al limite comunale di Sassari (sono comprese anche tutte le isolette e gli scogli affioranti dal mare, attigui al litorale marino suddetto, inclusi nella giurisdizione comunale di Sassari).

Dalla zona predetta s'intende escluso il tratto demaniale marittimo compreso tra la foce del fiume Santo e la Tonnara Saline.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Sassari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezza naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del 16 marzo 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di marzo, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16, previa convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

II) SASSARI - Vincolo della zona litoranea compresa nei limiti del Comune stesso.

(Omissis).

La Commissione unanimemente riconosce l'eccezionale importanza della zona litoranea occidentale del comune di Sassari e all'unanimità decide di sottoporre a vincolo il territorio delimitato dai seguenti confini, tracciati anche nella carta allegata:

Congiungente il litorale marino da Porto Ferro a Santa Maria La Palma, seguendo il limite comunale fra Sassari ed Alghero (con « Santa Maria La Palma » s'intende il punto d'immissione del tratto stradale proveniente da Fertilia nel tratto

stradale Santa Maria La Palma-Sassari). Dal punto suddetto il limite della zona vincolata tocca, con andamento rettilineo, il monte Zirra (quota 215) e, ancora con andamento rettilineo passante per il monte Forte (quota 464), raggiunge la strada Sassari-Argentiera. Segue detta strada fino all'abitato di Palmadula, piega a nord-est passando per la località Canaglia fino al bivio Stintino-Porto Torres. Da tale bivio segue la strada per Stintino fino al ponte sul canale che congiunge lo stagno di Casaraccio col mare. Dopo tale ponte segue la riva nord di detto canale e tutto il litorale marino, via via fino a Stintino, capo Falcone, punta Scoglietti, capo Mannu, capo dell'Argentiera, terminando al litorale di Porto Ferro, nel punto di inizio del limite comunale di Sassari.

Il vincolo comprende anche tutte le isole e gli scogli affioranti dal mare, attigui al litorale marino suddetto.

Il presidente: FIGARI

Il segretario: CAREDDU

Verbale della seduta del 16 gennaio 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 16 marzo 1961, relativamente al comune di Sassari.

(*Omissis*).

Si inizia con la discussione del punto dell'ordine del giorno, relativo al comune di Sassari.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 marzo 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Sassari sotto descritti e tracciati nella carta allegata, includendovi anche la zona degli stagni litoranei fino al grande stagno di Pilo.

Pertanto i confini sono i seguenti: congiungente il litorale marino da Porto Ferro a Santa Maria La Palma, seguendo il limite comunale fra Sassari ed Alghero (con « Santa Maria La Palma » s'intende il punto d'immissione del tratto stradale Santa Maria La Palma-Sassari). Dal punto suddetto il limite della zona vincolata tocca, con andamento rettilineo il monte Zirra (quota 215) e, ancora con andamento rettilineo passante per il monte Forte (quota 464), raggiunge la strada Sassari-Argentiera segue detta strada fino all'abitato di Palmadula, piega a nord-est passando per la località Canaglia fino al bivio Stintino-Porto Torres. Da tale bivio segue la strada per Stintino fino al trivio in località borgata Pozzo San Nicola (Caseddu). Indi piega ad est lungo la strada che dalla località suddetta, attraversa la località Cuili Issi, arriva fino al ponte sul fiume Santo. Indi segue detto fiume da tale ponte fino al litorale marino, che segue, via via, verso Stintino, capo del Falcone, punta Scoglietti, capo Mannu, capo dell'Argentiera, terminando al litorale di Porto Ferro al limite comunale di Sassari.

Il vincolo comprende anche tutte le isolette e gli scogli affioranti dal mare, attigui al litorale marino suddetto, inclusi nella giurisdizione comunale di Sassari.

I motivi di quanto sopra sono i seguenti:

Fra i promontori rocciosi distinti rispettivamente dalla Torre de Bantine Sale (approssimativamente all'altezza del limite comunale Sassari Alghero) e la Torre Negra, si apre l'insenatura di Porto Torres, rachiudente una delle più notevole spiagge della Sardegna, che si estende dolcissima fra un mare di colorazione particolarmente intensa ed un morbido susseguirsi di dune sabbiose, fitte di pini. Le dune terminano sulle rive del lago Baraz, unico lago naturale della Sardegna, azzurro nella verde solitudine che lo circonda. Il complesso costituisce un quadro naturale di interesse particolare pur tra i bellissimi panorami della Sardegna. Dalla Torre Negra il litorale è costituito da un fantastico susseguirsi di rocce scure, frastagliate e strapiombanti sul mare da quote spesso vertiginose. Si crea, per chilometri e chilometri, uno stupendo scenario, meraviglioso sia dal mare che da terra, impressionante per la solitudine, regno incontrastato dall'impeto del maestrale e della furia del mare. Si tratta, da Porto Ferro all'estrema punta nord di Capo Falcone, di una zona litoranea, che costituisce quasi un altissimo bastione, che l'isola oppone alla violenza del vento e del mare dominanti da nord ovest. Tale susseguirsi di rocce, su cui emergono i massicci di Capo dell'Argentiera, Capo Mannu, Monte Rugginosu, Punta Scoglietti e, infine, Capo del Falcone, costituiscono uno dei più impressionanti spettacoli naturali che sia dato vedere.

Aggirando Capo del Falcone, verso est e sud-est, si trova dopo il mirabile isolotto su cui è la Torre Pelosa e l'ampia Isola Piana, una spiaggia breve, che s'immerge in un mare così smeraldino da far dire e scrivere a chi l'abbia veduto che non esiste in alcun altro luogo simile fenomeno di colorazione di acqua. La spiaggia termina, verso le rocce dell'interno, con dolcissime dune sparse di flora selvatica. L'andamento scoglioso del litorale riprende verso sud, con Punta Negra, e Cala di Lupo, fino all'abitato di Stintino. Anche questo tratto di litorale costituisce un quadro naturale di particolare valore, mentre l'abitato di Stintino, pur di origine ottocentesco, costituisce ormai un complesso che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Lo stesso si dica del non lontano, e più antico, Cuile del Mercante, notevole esempio di villaggio pascolare della Nurra. Dall'abitato di Stintino la costa continua, ancora scogliosa, fino alla torre delle Saline, con caratteristiche diverse da quella della già citata costa occidentale, ma non meno belle per minunzia di scultura ad opera del mare.

Dalla torre delle Saline (o Tonnara Saline) alla foce del Fiume Santo la costa si addolcisce in un'unica lunghissima spiaggia, bianca di sale, interrotta soltanto dalle distese azzurro verdastre degli stagni. La flora è quella tipica delle depressioni lungo il mare, di particolare valore decorativo, sopratutto cromatico, sullo sfondo chiaro del terreno. Anche in questa zona è evidente un magnifico quadro naturale.

L'entroterra racchiuso da tutto il litorale sopra descritto, viene compreso, per la profondità da alcuni chilometri, negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge n. 1497 per il doppio motivo che esso costituisce di per sè una bellissima serie di quadri naturali e costituisce, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, da cui si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

Il presidente: CARITÀ

Il segretario: CAREDDU

(2477)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Nomina di funzionari da preporre alla direzione dei servizi della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente l'istituzione della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità di provvedere, in attuazione dell'art. 7 del summenzionato decreto, alla nomina dei funzionari da preporre alla direzione dei servizi istituiti presso la Cassa;

Sentito il direttore generale degli Affari generali e del personale;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di direttore generale della Cassa rimane affidato all'ispettore generale dott. Alberto Mario Picioni.

Art. 2.

Agli uffici della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono destinati i seguenti funzionari dei ruoli direttivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le funzioni a fianco di ciascuno indicate:

ispettore generale dott. Sergio Binelli: alle dirette dipendenze del direttore generale, per l'espletamento di incarichi speciali di supervisione e consulenza tecnica;

ispettore generale dott. Bruno Gentile: direttore del Servizio tecnico;

direttore di div. dott. Antonio Prili: direttore del servizio amministrativo-contabile;

direttore di divisione dott. Orlando Ferrazza: direttore del servizio affari generali, coordinamento e legale.

Art. 3.

Al consigliere di 1ª classe dott. Aleandro Silvi è conferito l'incarico di segretario del Comitato amministrativo della Cassa.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3147)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Autorizzazione alla S. a r. l. Magazzini generali frigoriferi Veneziani ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Venezia Marittima.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 11 luglio 1949, 21 luglio 1949 e 31 ottobre 1949, con i quali la Società a responsabilità limitata Magazzini generali frigoriferi Veneziani, con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Venezia Marittima, banchina di San Basilio, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1953, con il quale la Società medesima è stata autorizzata ad ampliare il suddetto Magazzino generale con dodici nuove celle frigorifere, destinate al deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 23 giugno 1964, con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato con altre sette celle frigorifere destinate al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 947 del 28 luglio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, limitatamente alle merci: pesce congelato, carni refrigerate e congelate, burro;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Magazzini generali frigoriferi Veneziani è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Venezia Marittima, banchina di San Basilio, con sette nuove celle frigorifere, della superficie complessiva di mq. 1200 circa, contrassegnate con i numeri 27, 28, 29, 30, 45, 46 e 47 nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse e meglio descritte nella relativa relazione tecnica.

Nei locali suddetti possono essere depositate le seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere: pesce congelato, carni refrigerate e congelate, burro.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Costermano (Verona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica in comune di Costermano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Costermano (Verona);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della ditta Simoncelli Luigi e Federico;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una larga striscia a cavaliere della displuviale fra i bacini dell'Adige e del lago di Garda, nel tratto di saldatura tra le ultime propagini delle Alpi Venete e la sottostante zona collinare formata com'è noto dai due anfiteatri morenici che hanno avuto origine dai citati bacini, domina per parecchi chilometri, da una parte l'incantevole e celebrato golfo di Garda, e dall'altra la conca di Caprino Veronese e di Rivoli, nella quale si insinua la chiusa dell'Adige; la delicata cresta di colline coronata di cipressi, che segna questo spartiacque e da cui emergono le eleganti bastionate rocciose del monte Lupia, della Rocca di Garda e del monte Moscal, è visibile da ogni lato e costituisce la caratteristica cornice di tutto il paesaggio, formando un quadro naturale di eccezionale bellezza, godibile da numerosi punti di vista e belvedere;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Costermano (Verona) così delimitata: ad ovest limite col territorio comunale di Bardolino e Garda; a nord la strada carreneccia Poiano-Le Basse-Ca' Marchi e indi la strada provinciale Garda-Caprino da Ca' Marchi a Costermano centro; ad est la linea di falda precollinare Cava Val Pozzo-San Zeno-Albarello-Ca' del Diavolo-Pertica-Ca' del Bosco; a sud il confine con Affi dal confine con Bardolino a Ca' del Bosco ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Costermano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezza naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 20 *ottobre* 1964

Alle ore 10 del giorno 20 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

COSTERMACO - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

In considerazione di quanto sopra, si propone il vincolo secondo i seguenti confini:

ad ovest il limite col territorio comunale di Bardolino e Garda;

a nord la strada carrareccia Poiano-Le Basse-Ca' Marchi e indi la strada provinciale Garda-Caprino da Ca' Marchi a Costermano centro;

a est la linea di falda precollinare Cava Val Pozzo-San Zeno-Albarelle-Ca' del Diavolo-Pertica-Ca' del Bosco;

a sud il confine con Affi dal comune con Bardolino a Ca' del Bosco, secondo l'allegata planimetria.

La Commissione considerata la zona come quadro naturale che si può godere da un punto di vista o di belvedere, all'unanimità decide per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 1º giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto del regolamento 3 giuno 1940, n. 1357.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12 il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: RIZZARDI

Il segretario: NIGRA

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 dicembre e del 17 dicembre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare — località Migliarina — sita nel territorio comunale di La Spezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di La Spezia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla sig.ra Geromina Franceschini;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata alle spalle della città di La Spezia, ne costituisce una naturale cornice verde di notevole bellezza, per il paesaggio che unisce in felice sintesi l'opera della natura e quella dell'uomo, e perchè posta in un quadro panoramico di notevole interesse è ricca di punti di belvedere da cui si godono le bellezze medesime ed il mare;

Decreta:

La zona collinare — località Migliarina — sita nel territorio del comune di La Spezia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad occidente, per un tratto di metri 550 con la zona già vincolata con verbale 8

dell'11 aprile 1957 decreto agosto 1959, indi scende spostandosi verso est seguendo il sentiero sino alla casa indicata con il civico numero (2). Da questo punto allineamento verso sud fino alla casa civico numero (3) di via Pozzuolo che segue fino a congiungersi con via della Pieve e da questa alla via privata Da Passano.

Segue la via Da Passano verso nord per m. 300 circa, staccandosi lungo una scorciatoia per m. 150, sino ad incontrare nuovamente la via alla seconda curva, da dove per circa 230 metri, seguendo un sentiero verso oriente, raggiunge la Colombrera, l'aggira a valle e riprende il sentiero per m. 170 circa, fino all'incrocio con il fosso della Fonte (4).

Dal fosso della Fonte prosegue verso sud seguendo la curva di livello a quota 75 fino alla via Castelvecchio, seguendola sino al suo inserimento in via della Pieve e segue questa ultima sino a m. 50 a nord della linea ferroviaria (5).

Mantenendo questa distanza prosegue verso est di m. 250 (6) fino a via Cavatro che segue per m. 300. Da questo punto scende da quota 50 a quota 25 in direzione ovest indi segue la quota 25 fino a m. 50 dalla linea ferroviaria, costeggiandole per m. 560, fino all'incontro con la strada comunale di Corticola.

Dalla strada di Corticola sale verso nord per m. 370 dove con una deviazione ad est, lungo un sentiero, va ad immettersi nella strada comunale di San Venerio e la segue fino al primo tornante a quota 50. Di qui allineamento a rustico col civico (n. 7). Dal punto 7 segue isometrica 150 fino all'innesto della quota con via Brigola (8), che percorre fino al confine del territorio comunale sul lato nord, fino al punto di partenza della presente descrizione, si segue il confine del territorio comunale con Vezzano Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di La Spezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Verbale n. 15

Il giorno 17 dicembre 1964 alle ore 15 si è riunita nella Sala delle riunioni dell'Amministrazione provinciale della Spezia, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, a seguito di regolare convocazione per esaminare l'ordine del giorno:

LA SPEZIA - Località Migliarina, vincolo della zona collinare: determinazione dei confini.

(*Omissis*)

Il presidente fa presente che nella riunione del 5 dicembre u. s. la Commissione aveva deliberato di porre il vincolo panoramico sulla zona in argomento in base all'art. 1 comma 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riservandosi nella prossima riunione di determinare i confini del territorio soggetto del vincolo stesso.

Pertanto la Commissione, dopo ampia e particolareggiata discussione determina il vincolo come segue:

La zona da sottoporre a vincolo panoramico confina ad occidente, per un tratto di metri 550 con la zona già vincolata con verbale 8 dell'11 aprile 1957 decreto agosto 1959, indi scende spostandosi verso est seguendo il sentiero sino alla casa indicata con il civico numero (2). Da questo punto allineamento verso sud fino alla casa civico numero (3) di via Pozzuolo che segue fino a congiungersi con via della Pieve e da questa alla via privata Da Passano.

Segue la via Da Passano verso nord per m. 300 circa, staccandosi lungo una scorciatoia per m. 150, sino ad incontrare nuovamente la via alla seconda curva, da dove per circa 230 metri, seguendo un sentiero verso oriente, raggiunge la Colombiera, l'aggira a valle e riprende il sentiero per mt. 170 circa, fino all'incrocio con il fosso della Fonte (4).

Dal fosso della Fonte prosegue verso sud seguendo la curva di livello a quota 75 fino alla via Castelvecchio, seguendola sino al suo inserimento in via della Pieve e segue questa ultima sino a mt. 50 a nord della linea ferroviaria (5).

Mantenendo questa distanza prosegue verso est di 250 m.. (6) fino a via Gavatro che segue per 300 mt. Da questo punto scende da quota 50 a quota 25 in direzione ovest indi segue la quota 25 fino a metri 50 dalla linea ferroviaria, costeggiandola per mt. 560, fino all'incontro con la strada comunale di Corticola.

Dalla strada di Corticola sale verso nord per 370 mt. dove con una deviazione ad est, lungo un sentiero, va ad immettersi nella strada comunale di San Venerio e la segue fino al primo tornante a quota 50. Di qui allineamento a rustico col civico numero sette (7). Dal punto 7 segue isometrica 150 fino all'innesto della quota con via Brigola (8), che percorre fino al confine del territorio comunale sul lato nord, fino al punto di partenza della presente descrizione, si segue il confine del territorio comunale con Vezzano Ligure.

Il tutto conforme alla planimetria allegata.

(*Omissis*)

Il presidente: MORI

Il segretario: FARINA

(2471)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società Dalmine S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società Dalmine S.p.A., con sede in Milano, via Brera n. 19, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società Dalmine S.p.A., con sede in Milano, via Brera n. 19, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2468)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società in nome collettivo Fabbriche riunite Falci, già Società Idroelettrica Paschero, con sede in Dronero (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società in nome collettivo Fabbriche riunite Falci già Società idroelettrica Paschero, con sede in Dronero (Cuneo) è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689060 di protocollo, in data 14 aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo Fabbriche riunite Falci, già Società idroelettrica Paschero, con sede in Dronero (Cuneo), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridci.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2467)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1966.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti in ponte radio: Roma-Pisa; Foggia-Pescara; Torino-Milano; Torino-Genova; Bologna-Verona; Verona-M. Rosso; Bolzano-Cima Gallina; Continente-Sardegna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Viste le relazioni tecniche ed i piani di massima redatti dalla Direzione centrale impianti, reparto IV ponti radio della Azienda di Stato per i servizi telefonici relativi all'installazione del collegamento in ponte radio fra i seguenti centri urbani: Roma-Pisa; Foggia-Pescara; Torino-Milano; Torino-Genova; Bologna-Verona; Verona-M. Rosso; Bolzano-Cima Gallina; Continente-Sardegna;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il verbale della 245ª adunanza tenuta il 3 giugno 1965 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il verbale della 991ª adunanza tenuta in Roma il 23 luglio 1965 dal Consiglio di amministrazione;

Visto il verbale della 993ª adunanza tenuta in Roma il 30 luglio 1965 dal Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti nel piano quinquennale per lo sviluppo e potenziamento della R.T.N. (E.67) di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 718, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopra descritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite nel piano citato e superare con lo esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione P.T. delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti in ponte radio:

Roma-Pisa seguendo il tracciato di Roma-M. Cimino - M. Civitella-Radicofani-M. Quoio-San Vito-Poggio Montieri-Poggio Cornocchio-Volterra-Montignoso-Pisa, interessante i comuni di Roma, Soriano nel Cimino, Castell'Azzara, Radicofani, Monticiani, Asciano, Montieri, San Gimniniano, Volterra, Montaione, Gambassi, Pisa;

Foggia-Pescara seguendo il tracciato di Foggia-Santa Croce di Magliano-Monte Odorisio-Francavilla a Mare-Pescara, interessante i comuni di Foggia, Santa Croce di Magliano, Monte Odorisio, Cupello, Francavilla a Mare, Pescara;

Torino-Milano seguendo il tracciato di Torino-M. S. Carlo-M. della Croce-Areglio-Gattinara-Rovate-Milano, interessante i comuni di Torino, Graglia, Sesto Calende, Borgo d'Ale, Gattinara, Carnago, Milano;

Torino-Genova seguendo il tracciato di Torino-Faro della Vittoria-Lequio Berria-Lù Monferrato-M. Bejgua-Genova, interessante i comuni di Torino, Pecetto Torinese, Lequio Berria, Lù Monferrato, Varazze, Sassello, Genova;

Bologna-Verona seguendo il tracciato di Bologna-Bissara-Torriana-Verona, interessante i comuni di Bologna, Camposanto, Serravalle a Po, Verona;

Verona-M. Rosso seguendo il tracciato di Verona Castel Gaibana-M. Maggiore-M. Paganella-M. Rosso, interessante i comuni di Verona, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Zambana, Fai, Dodiciville, Laives;

Bolzano-Cima Gallina seguendo il tracciato di Bolzano-Rifugio Plose-Cima Gallina, interessante i comuni di Bolzano, Luson, Eores, Colle Isarco, Vizze, Brennero;

Continente-Sardegna seguendo il tracciato di Roma-M. Fogliano-Petricci-M. Argentario-M. Limbara-Capo Figari-M. S. Giovanni-Sassari-Badde Urbara-Giara Gesturi-M. Genna Maria-Punta Riunis-Cagliari-M. Vitalba-Poggio alla Trave-M. Capanne, interessante i comuni di Roma, Vetralla, Ronciglione, Caprarola, Roccalbegna, Orbetello, Porto S. Stefano, Tempio Pausania, Olbia, Ittiri, Sassari, Santu Lussurgiu, Gesturi, Villanova Forru, Collinas, Guspini, Cagliari, Chianni, Castellina Marittima, Castagneto Carducci, Marciana.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire o ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Costituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'INPS.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, che istituisce il Fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del Comitato di vigilanza che sovraintende all'Amministrazione del Fondo suddetto a norma dell'art. 6 della citata legge;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti del personale di volo e delle aziende di trasporto aereo devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale;

Visto i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali;

Considerato il conseguente riparto tra le organizzazioni medesime in rapporto alla rappresentatività per le categorie interessate;

Visto le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea è costituita come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Noviello dott. Renato, effettivo, e Patota dott. Sergio, supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Tavernese dott. Raffaele, effettivo, e Fanti rag. Lando, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cavalli com.te Duilio, Emanuelli prof. dott. Filippo, Gobbi com.te Vittorio e Rinaldi com.te Elio effettivi, Cantarutti 1° uff. Mario, Pagliarani com.te Alberto, Pedrazzoli com.te Giancarlo e Scala com.te Mario, supplenti, in rappresentanza del personale di volo (piloti);

Casadio Cesare e Cortellini Bruna, effettivi, Di Lena Ennio e Galeotti Marcella, supplenti, in rappresentanza del personale di volo (assistenti di volo);

Piro Raffaele, effettivo e Vallario Valerio, supplente, in rappresentanza del personale di volo (motoristi e marconisti);

Bonanni dott. Armando, De Gregorio dott. Paolo e Vaccarone rag. Giuseppe, effettivi, Buttaroni dott. Mario, Felici rag. Amedeo e Fraticelli dott. Antonio, supplenti, in rappresentanza delle aziende di trasporto aereo;

Il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.

Autorizzazione della organizzazione della « I Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale - Euroflora » di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata dall'Ente autonomo fiera internazionale di Genova per la organizzazione della « I Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale - Euroflora »;

Decreta:

E' autorizzata la « I Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale - Euroflora », con carattere internazionale, da tenersi in Genova dal 30 aprile all'8 maggio 1966 in sostituzione della manifestazione iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1966, n. 49, con la denominazione « Mostra di floricoltura e ortofrutticoltura ».

Roma, addì 29 marzo 1966

Il Ministro: Andreotti

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1966.

Nomina di un componente del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per la organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, relativo alla costituzione del Comitato amministrativo della Cassa, per il triennio 1964-66;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione del predetto Comitato con un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 9 settembre 1965;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste on.le sen. avv. Dante Schietroma è chiamato a far parte del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina assumendone le funzioni di vice-presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro: Restivo

(3148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 56 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI	DITTA E SEDE	Numero del decreto e data	Numero del decreto di revoca	Data
1	*Epatropina* confetti 30	Istituto Chemiot. Bruzzesi, Firenze	6.727 - 4- 7-1952	3964/R	5- 8-1965
2	*Silial* polvere gr. 90	Id.	11.142 - 12- 5-1956	3965/R	5- 8-1965
3	*Straiodina* fiale 10 da 2 cc., flacone da gr. 160	Brummel, Milano	1.502 - 13- 7-1957	3966/R	5- 8-1965
4	*Tonico Brummel* sciroppo da gr. 150 . . .	Id.	14.065 - 26- 7-1958	3967/R	5- 8-1965
5	*Trioboldina* 20 confetti, 40 confetti	Id.	8.544 - 19- 1-1954 8.544 - 6- 7 1957	3968/R	5- 8-1965
6	*Balsovitin* supposte 10 per bambini	Fyshmed, Roma	18.915/A-1 - 27- 1-1962	3969/R	5- 8-1965
7	*Merival Intra* discoidi da gr. 0,25	Intra Medical Prod. It., Roma	17.440 - 3-11-1961	3970/R	5- 8-1965
8	*Jodopan* fiale 10 da 2 cc.	Lab. Scient. Arga, Firenze	70 - 16- 3-1964	3971/R	5- 8-1965
9	*Fibroblastina* fiale da 1 cc. tipo *A*, fiale da 1 cc. tipo *B*	Giorgi Giorgio, Roma	102 - 28- 3-1945	3972/R	5- 8-1965
10	*Calcoleol* confetti 100	Lab. Prod. Scientia, Torino	11.106 - 23 4-1956	3973/R	5- 8-1965
11	*Tetramix* compresse 8 da g. 0,30	Savona Medicinali, Parma	15.590 - 29- 8-1959	3974/R	5- 8-1965
12	*Medicamento Sannolla* flacone da 100 gr. . .	L. Sannolla, Rimini (Forlì)	4.713 - 20-11-1953	3977/R	5- 8-1965
13	*Ennavit*, 100 perle, 40 perle	Lab. Panacea, Roma	5.945 - 3- 3-1954 5.945 - 13-11-1961	3979/R	22-11-1965
14	*Calciovitormina Colloidale* fiale 6 da 2 cc., flacone 20 cc. gocce	Colangelo Quercia, Napoli	2.904 - 6- 2-1950 2.904/A - 29- 8-1952	3980/R	22-11-1965
15	*Ascorvit CA* fiale 5 da 10 cc., fiale 10 da 10 cc.	Lab. Medix, Milano	5.900 6- 3-1952 5.900 - 17-10-1961	3982/R	22-11-1965
16	*Aspazina* supposte 10, supposte 5	Lab. Bioch. Guidi, Milano	14.623 - 30-11-1959 14.623 - 20-12-1961	3983/R	22-11-1965
17	*Tetrangina*, supposte adulti, supposte bambini	Farmac. Biagini, Pisa	16.000 - 17-10-1959 16.000/1 - 17 10-1959	3984/R	22-11-1965
18	*Calcioetile* fiale 10 da 2 cc., fiale 5 da 5 cc., fiale 5 da 10 cc., sciroppo da 150 gr., gocce da 50 cc.	Lab. Biofarmacoterapico Viareggio (Lucca)	1.835 - 9- 3-1949	3985/R	22-11-1965
19	*Fontased* sciroppo 150 gr.	I.B.F. Fontanella, Milano	8.789 - 30- 3-1954	3986/R	22-11-1965
20	*Eptavit B12* sciroppo 270 gr.	Id.	1.192/A - 30- 3-1954	3987/R	22-11-1965
21	*Santaloline* perle 30	Piciter Lab., Milano	12.898 - 2- 9-1957	3988/R	22-11-1965
22	*Antiuricemina* granulare da 180 gr.	Id.	15.678 5- 9-1959	3989/R	22-11-1965
23	*Ergogeno* sciroppo 150 cc., sciroppo valerianato 150 cc., fiale 2 cc., fiale valerianato 2 cc.	Id.	17.399 - 27- 5-1960 17.399/A - 27- 5-1960 17.399/B - 27- 5-1960 17.399/C - 27- 5-1960	3990/R	22-11-1965
24	*Salyodina* flacone 180 gr.	Id.	17.494 4- 6-1960	3991/R	22-11-1965
25	*Antinevralgina Piciter* cialdino 1	Id.	17.240 - 12- 5-1960	3992/R	22-11-1965
26	*Calcio Piciter* fiale da 2 cc., fiale da 5 cc., fiale da 10 cc.	Id.	autorizzate con lettera n. 20400 5.38.438.51/63 in data 25-9-1939	3993/R	22-11-1965
27	*Tripeptico* sciroppo da 150 gr.	Biofarm. Vanoni, Milano	19.410 18-10-1961	3994/R	22-11-1965

(732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di Clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di Clinica dermosifilopatica, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra predetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3155)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1965, registro n. 74, foglio n. 333, su conforme parere, in data 22 aprile 1965, del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Ocera Salvatore avverso il provvedimento ministeriale n. 8941, in data 6 febbraio 1963, con il quale non era stata accolta la sua istanza di proroga alla presentazione al colloquio relativo al concorso per esame speciale a settantuno posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

(2604)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime della Stazione R.T. di Santa Caterina di Viterbo.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 novembre 1965, n. 248, registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1966, al registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 119, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti il sedime sito nella Stazione di Santa Caterina di Viterbo, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, distinti nel catasto del comune di Viterbo come segue:

Pagina 30, foglio 153, particella 39, superficie da dismettere ha. 0.58.30.

(2689)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Racalmuto (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.469.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Taverna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2810)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Serri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 515.329, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2811)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Roccapiemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.472.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2812)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Bonnanaro (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2813)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Petriolo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Mel (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.261.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803)

Autorizzazione al comune di Ienne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Ienne (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.360.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Livonchio (Reggio Emilia),viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.290.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Serrapetrona (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.640.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Mirabella Eclano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2809)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Terelle (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.107.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2807)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.629.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 6 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	674,60	624,74	624,64	624,60	624,77	624,69	624,75	624,77	624,60
$ Can.	579,64	578,80	579 —	578,80	579,20	579,75	579,20	579,80	579,75	579,20
Fr. Sv.	144,01	143,86	143,97	143,97	143,95	143,96	143,965	143,95	143,96	144 —
Kr. D.	90,546	90,55	90,55	90,54	90,50	90,53	90,5575	90,55	90,53	90,52
Kr. N.	87,329	87,31	87,33	87,335	87,40	87,32	87,32	87,32	87,32	87,31
Kr. Sv.	121,20	121,10	121,15	121,12	121,20	121,18	121,10	121,20	121,18	121,15
Fol.	172,291	172,22	172,24	172,16	172,27	172,27	172,145	172,30	172,27	172,25
Fr. B.	12,54	12,52	12,525	12,52125	12,52	12,52	12,526	12,54	12,53	12,525
Franco francese	127,50	127,47	127,47	127,47	127,45	127,48	127,485	127,45	127,48	127,47
Lst.	1745.71	1745,10	1745,30	1745,30	1745,25	1745,15	1745,30	1745,15	1745,15	1745 —
Dm. occ.	155,63	155,53	155,60	155,57	155,55	155,61	155,57	155,65	155,61	155,59
Scell. Austr.	24,176	24,17	24,17	24,1725	24,15	24,17	24,174	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,75	21,78	21,785	21,78	21,78	21,768	21,79	21,78	21,77
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,435	10,43	10,43	10,4182	10,42	15,43	10,43

Media dei titoli del 6 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1966

1 Dollaro USA	624,665
1 Dollaro canadese	579 —
1 Franco svizzero	143,967
1 Corona danese	90,549
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,11
1 Fiorino olandese	172,152
1 Franco belga	12,524
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1745,30
1 Marco germanico	155,57
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,776
1 Peseta Sp.	10,437

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Forlì del Sannio

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 29622/6564, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Forlì del Sannio, estesa mq. 240 riportata in catasto alla particella n. 128-c del foglio di mappa n. 5 del comune di Forlì del Sannio e nella planimetria tratturale con il n. 128-c.

(2815)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cantalupo del Sannio

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, numero 14887/4251, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, a sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Cantalupo del Sannio, estese mq. 1075 riportate in catasto alle particelle numeri 43-c, 43-d, 16-c del foglio di mappa n. 3 del comune di Cantalupo del Sannio e nella planimetria tratturale con i numeri delle particelle.

(2821)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Campobasso

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 29620/6566, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Cortile-Matese », in Campobasso, estese mq. 4550 riportate in catasto erroneamente in testa alle strade pubbliche del foglio di mappa numeri 69 e 71 del comune di Campobasso e nella planimetria trattuale con le lettere *B* e *C*.

(2819)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Matrice

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 29615/6571 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Cortile-Centocelle » in Matrice, estese mq. 1455 riportate in catasto alle particelle numeri 46-d, 46-e del foglio di mappa n. 8 ed alla particella n. 16-c del foglio di mappa n. 11 del comune di Matrice e nella planimetria trattuale con i numeri delle particelle.

(2820)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pettoranello del Molise

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 29621/6565, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Pettoranello del Molise, estese mq. 4785 riportate in catasto alle particelle numeri 318-c, 319-c, 751-e, 751-f, 751-g del foglio di mappa n. 7 ed alle particelle numeri 175-d e 175-e del foglio di mappa n. 11 del comune di Pettoranello del Molise e nella planimetria tratturale con i numeri 318 c, 319 c, 751 c, 751 f, 751 g, 175 d, 175 c.

(2818)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 29 novembre 1965 al 12 dicembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	1.245	1.986	4.005	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni dai					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.902
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.013
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	23.533
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.557
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	29.581
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.133
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.245
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.263
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.783
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	22.807
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.319
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	25.831
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	32.383
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	46.495
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	798
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	14.152
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	22.910
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	38.947
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore e uguale al 13 %	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.263 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (f)	8.116 (f)	3.625 (f)	8.510 (f)	10.070 (f)	19.783 (f)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (f)	8.068 (f)	3.157 (f)	10.070 (f)	11.822 (f)	22.807 (f)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (f)	8.044 (f)	2.923 (f)	10.850 (f)	12.698 (f)	24.319 (f)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (f)	8.020 (f)	2.689 (f)	11.630 (f)	13.574 (f)	25.831 (f)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale la 43 %	15.010 (f)	7.916 (f)	1.675 (f)	15.010 (f)	17.370 (f)	32.383 (f)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (f)	7.692 (f)	zero (f)	22.290 (f)	25.546 (f)	46.495 (f)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.421 (f)	9.548 (f)	5.098 (f)	6.421 (f)	8.395 (f)	14.152 (f)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	26.035
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	42.072
04.03		Burro (a):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.567 (c) (g)	54.984 (g)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (d)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.140 (c) (g)	45.820 (g)
	08	II. non nominato	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.140 (c) (g)	42.289 (g)
04.04		Formaggi e latticini (a):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (d)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (d)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (h)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (h)	zero	18.776 (h)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	16.721	zero	5.561	10.837 (*c*)	31.693
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	1.281	7.598	zero	1.281	2.717 (*c*)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	13.585	3.644	5.943	10.989 (*c*)	30.973
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . .	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti, Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10940)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1965, registro n. 5, foglio n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 28 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto succitato, è costituita come segue:

Presidente:

Tavassi La Greca dott. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri:

Mataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Niccolaj avv. Gabriella, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma;

De Pascalis dott. Oronzo, consigliere della Corte d'appello di Roma.

Segretario:

Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopraindicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 28 ottobre 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1966
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 253

(2696)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la lettera del 18 gennaio 1966 con la quale il sostituto avvocato generale dello Stato Tavassi La Greca Luigi, nominato presidente della predetta Commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per motivi di salute;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il sostituto avvocato generale dello Stato Albisinni Giovanni è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato indetto con il decreto sopracitato, in sostituzione del sostituto avvocato generale dello Stato Tavassi La Greca Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 gennaio 1966

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1966
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 8

(2697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 388, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Bottaro dott. Andrea, provveditore agli studi, presidente;
Gamberi dott. Andrea, vice provveditore agli studi;
Pasquarelli dott. Antonio, vice provveditore agli studi;
De Pase dott. Pietro, vice provveditore agli studi;
Bardella dott. Fausto, vice provveditore agli studi.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Solerte Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 15

(2845)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 393, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi Venezia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi Venezia, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Povia dott. Attilio, provveditore agli studi, presidente;
Allocca dott. Armando, vice provveditore agli studi;
Belli dott. Pietro, vice provveditore agli studi;
Franciosi dott. Giuseppe, vice provveditore agli studi;
Pusinich rag. Giovanni, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Condorelli Antonino, consigliere di 1ª classe.
La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Registro n. 18, foglio n. 19

(2846)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 5 ottobre 1965, avrà luogo in Vercelli presso il Liceo scientifico, corso Palestro n. 21, il giorno 4 maggio 1966, con inizio alle ore 10.

(3010)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri in s.p.e.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1965, registro n. 57, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di venti tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di venti tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1965, è composta come segue:

Presidente:
Gen. di div. CC. s.p.e. Cento Giuseppe.

Membri:
Col. ftr. s.p.e Delli Colli Mario;
col. art. s.p.e. Massaro Vittorino;
Ten. col. cc. s.p.e. Caleffi Sergio;
Ten. col. genio s.p.e. Landi Alberto.

Segretario:
Cons. 3ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966
Registro n. 12, foglio n. 186

(2533)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade — rendo noto — ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'A.N.A.S. — indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1965, n. 8960 — avranno luogo a Roma nei giorni 21, 22 e 23 aprile 1966 alle ore 8 presso i locali del palazzo degli Esami, siti in via Gerolamo Induno n. 2.

(3191)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice per la ripetizione delle operazioni relative al concorso per il conferimento della condotta ostetrica unificata del comune di Taviano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0729 del 3 febbraio 1966, col quale, a seguito dell'accoglimento da parte della G.P.A. di Lecce in sede giurisdizionale del ricorso proposto dall'ostetrica Fischer Margherita, è stata ricostituita, per la ripetizione delle operazioni annullate, la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata del comune di Taviano, provvedendo, nel contempo, alla sostituzione del segretario per il trasferimento in altra sede di quello precedente, dott. Antonio Tenace;
Rilevato che appare opportuno nominare segretario della predetta Commissione un funzionario della stessa carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'interno, alla quale apparteneva il dott. Tenace, anche se le intervenute disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211, prevedono, in ipotesi alternativa, la possibilità che le citate funzioni possono essere espletate pure da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Montesano, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;
Vista la designazione formulata dalla prefettura di Lecce con nota n. 8897 del 7 marzo 1966;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto in epigrafe specificato è revocato.

La Commissione giudicatrice per la ripetizione delle operazioni relative al concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata del comune di Taviano è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magliari prof. dott. Giuseppe, medico provinciale capo;
Guido dott. Guido, specialista in ostetricia;
Dante dott. Errico, specialista in ostetricia;
Cataldi Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciannamea dott. Leonardo, direttore di sezione della prefettura di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Lecce, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Taviano.

Lecce, addì 10 marzo 1966

Il medico provinciale: MAGLIARI

(2590)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/450 del 6 marzo 1965, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto vacante nel comune di Chiaramonte Gulfi al 30 novembre 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la segnalazione di cui alla nota n. 138 del 16 dicembre 1965 dell'Ordine dei veterinari del comune di Ragusa;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto del comune di Chiaramonte Gulfi, vacante al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Presti dott. Francesco, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Bongiardo dott. Antonino, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, professore di ruolo in patologia e clinica medica veterinaria;
Artioli prof. Delfo, direttore di Istituto di anatomia patologica;
Caglia dott. Nunzio, veterinario condotto.

Segretario:
Pisana dott. Sergio Maria, consigliere di 2ª classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Ragusa alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e sarà affissa, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Ragusa, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Chiaramonte Gulfi.

Ragusa, addì 14 marzo 1966

Il veterinario provinciale: SALANDI

(2677)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 229 del 3 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di condotte veterinarie vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 1043 del 17 settembre 1965, con il quale il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso summenzionato è stato prorogato alle ore 12 del giorno 31 dicembre 1965;
Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, essendo stati soddisfatti gli adempimenti di legge inerenti al bando di concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni o delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni e le proposte formulate a norma di legge dagli enti interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo.

Componenti:
Di Sieno dott. Michele, vice prefetto ispettore;
Ghinelli dott. Italo, ispettore generale veterinario;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Artioli prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bellomo dott. Gianni, veterinario condotto.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Francesco Petrella, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bergamo, addì 12 marzo 1966

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(2715)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.